

—>



ASSODIPRO Associazione Solidarietà Diritto e Progresso

Oggetto: Nota tecnica sul ricorso straordinario al Presidente della repubblica per il riodino delle carriere dei sottufficiali delle FF.AA.

Pubblichiamo questa nota redatta dai nostri consulenti per fare chiarezza su alcune faziose affermazioni relative alla proponibilità del ricorso in oggetto, enunciate da organizzazioni antagoniste alla nostra, alle quali ha probabilmente dato fastidio l'iniziativa dell'Assodipro di mettere a disposizione di tutti un ricorso completamente **GRATUITO** allo scopo di porre fine alle inaccettabili sperequazioni createsi con gli ultimi provvedimenti normativi. I motivi di certe affermazioni diffamatorie sono probabilmente da ricercare anche negli interessi economici di quelle organizzazioni che invece hanno organizzato lo stesso ricorso, chiedendo però agli interessati un determinato "**contributo economico**" per l'adesione.

NOTA TECNICA

Va preliminarmente evidenziato come impropriamente sia stato attribuito al ricorso straordinario redatto dall'Associazione la finalità, quantomeno sotto un profilo formale, di ottenere l'annullamento di un provvedimento

legislativo.

Invero, l'indicato ricorso è diretto unicamente ad annullare i provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione del censurato provvedimento legislativo, in attuazione dei principi cardine che regolano siffatto istituto giuridico.

Parimenti improprio è il richiamo alla questione di legittimità costituzionale asseritamente sollevata con il ricorso. Ed invero, evidenziare le sperequazioni venutesi a creare in seno alle Forze Armate e richiamare i principi costituzionali che precludono l'attuazione di una disparità di trattamento non significa certo, *de plano*, sollevare una questione di legittimità costituzionale.

In altri termini non basta richiamare le disposizioni della Costituzione per sollevare, automaticamente, una questione di legittimità costituzionale!

Fermi tali assorbenti rilievi va, in ogni caso, evidenziato come secondo il più recente sviluppo della giurisprudenza amministrativa le censure di incostituzionalità di norme aventi forza di legge possono essere introdotte anche attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Al culmine di un lento processo di evoluzione teorica, infatti, il Consiglio di Stato ha finito per ammettere definitivamente la natura giurisdizionale del parere reso nella procedura azionata con il ricorso straordinario.

Invero, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza amministrativa, dalla natura giurisdizionale del parere

reso in sede di ricorso straordinario non può che derivare, qualeriflesso necessario, l'intangibilità del suo

contenuto decisionale e quindi la sua suscettibilità ad acquisire forza di giudicato.

Pertanto, se il parere reso dal Consiglio di Stato nel corso della procedura attivata con il ricorso straordinario è espressione di un'attività giurisdizionale, il provvedimento finale del Capo dello Stato finisce per essere solo l'atto conclusivo di esternazione di un momento decisionale verificatosi *aliunde*, al di fuori della fase amministrativa della procedura, della quale costituisce unicamente un presupposto necessario ed imprescindibile che ne vincola l'esito.

Una volta riconosciuta la natura essenzialmente giurisdizionale della decisione sul ricorso straordinario (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 dicembre 2000 n. 6695, Maruotti contro Presidenza del Consiglio dei Ministri), ne consegue che nell'ambito di tale procedura possono essere sollevate questioni attinenti alla violazione di precetti costituzionali da parte di fonti normative primarie.

Come rettamente evidenziato dalla sentenza n. 6695 del 15 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (cit.) *“la natura giurisdizionale del parere reso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario sembra confermata anche dalla giurisprudenza della Sezione Prima dello stesso Consiglio che nel 1999 ha ammesso la proposizione di questioni di costituzionalità in sede di esame di tali gravami”*.

Con ciò inequivocabilmente confermando la proponibilità di siffatte questioni nell'ambito dell'azionata procedura.

Un ultimo rilievo va effettuato con riferimento all'ordinanza n. 296 del 17 luglio 2000 della Corte Costituzionale.

Ragioni di mera opportunità hanno indotto a non inserire all'interno del ricorso un provvedimento assolutamente sfavorevole pronunciato dalla massima autorità giurisdizionale, vale a dire dalla Corte Costituzionale, per non svilirne il contenuto.

Nel ricorso, in ogni caso, da un lato sono state sviluppate tutte le argomentazioni giuridiche che avevano portato il

T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, a sollevare le eccezioni di incostituzionalità poi ritenute infondate

dalla Corte Costituzionale, dall'altro sono state evidenziate le lacune e le contraddizioni della costituzione giuridica sottesa alla pronuncia della Corte, ancorché non espressamente richiamata.

CENTRO STUDI GIURIDICI DELL'ASSODIPRO